



Area3 - Pianificazione Territoriale e Edilizia (A03_GES_TERR-ZOLA)

DETERMINA N. 658 DEL 23/12/2021

OGGETTO: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 455 DEL 21.10.2021 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI TECNICI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.03.2021: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021/2023 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.03.2021: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24.03.2021: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 26.05.2021: "Approvazione Piano della Performance, Piano Esecutivo di Gestione Parte programmatica triennio 2021/2023 e Piano organizzativo del lavoro agile;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Premesso che:

- con determinazione della Responsabile area Assetto del Territorio n. 455/2021 sono stati approvati gli atti tecnici (fra cui il capitolato speciale di gara) per l'avvio della procedura aperta sotto soglia comunitaria, per l'affidamento del Servizio di digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa derivante dal miglior rapporto qualità/prezzo e da esperire tramite il Servizio Associato Gare (SAG) dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

- con determinazione n.456/2021 il SAG ha dato avvio alla gara da esperire sulla piattaforma regionale SATER, con importo a base di gara di euro 200.000 oltre oneri per la sicurezza;

- in corso di espletamento della gara sono stati posti dagli interessati diversi quesiti in merito ad alcune previsioni del disciplinare, fra i quali il seguente:

“Si chiede conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 7.2. lett. d) del disciplinare di “Avere conseguito un fatturato medio annuo nel triennio 2017, 2018 e 2019, riferito a servizi analoghi non inferiore a 150.000 euro” sia soddisfatto in presenza di servizi di digitalizzazione di documenti di diversa natura. Si chiede pertanto di specificare cosa si intenda per “servizi con similari caratteristiche prestazionali e con il medesimo target di partecipanti alle attività oggetto dell’affidamento”;

- tale quesito ha ricevuto la seguente risposta:

“Si intende che siano stati digitalizzati archivi edilizi con elaborati tecnico progettuali con caratteristiche analoghe a quelli visionati durante il sopralluogo”;

- nel termine indicato dal bando sono pervenute 5 offerte e che l’esperienza della gara, attualmente sospesa, è iniziato in data 29/11/2021 con l’esame della documentazione amministrativa, dal quale si è evidenziato che nessun concorrente dimostra di possedere il requisito di partecipazione relativo al fatturato medio degli anni precedenti, tenendo conto dei soli servizi di digitalizzazione di archivi edilizi con elaborati tecnico progettuali con caratteristiche analoghe a quello del Comune;

Considerato quindi:

- che tutti i concorrenti, sulla base della risposta fornita al chiarimento 7.4 sopra riportata, sono potenzialmente escludibili;

- che i rilievi formulati, riesaminati alla luce della documentazione amministrativa presentata in sede di gara dai 5 concorrenti, evidenziano che il requisito di partecipazione sopra riportato non è ordinariamente raggiungibile e ciò contrasta col principio di massima partecipazione che il Codice dei Contratti intende affermare;

- che il finanziamento, ad oggi assicurato con risorse proprie, non verrebbe compromesso, potendo essere riconfermato in tempi contenuti;

Rilevato che, in sede di approfondimento successivo all’avvio della gara, è stata reperita giurisprudenza in merito alla definizione di servizi analoghi, secondo la quale risulta corretto affermare che per “servizi analoghi” vadano intesi quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee (fra le tante C.d.S. n. 5530/14);

Ritenuto che l’interpretazione fornita nella risposta al chiarimento 7.4 di cui sopra, pur in presenza di una motivazione logica, puntuale e ragionata alla sua base e cioè individuare un contraente quanto più possibile esperto nella digitalizzazione delle pratiche edilizie che, per la loro peculiare composizione (presenza di elaborati tecnico progettuali riferiti a differenti fasi/atti endoprocedimentali) richiedono specifiche professionalità conoscenza ed esperienza nella fascicolazione digitale di archivi compositi, porti a definire requisiti eccessivamente rigorosi e tali da limitare oltre la volontà dell’Ente la partecipazione alla gara, anche considerato che la digitalizzazione di archivi edilizi cartacei è un servizio che solo di recente ha trovato applicazione presso i Comuni;

Ritenuto che l’indizione di una nuova gara, con adeguamento dei requisiti di partecipazione, possa essere conveniente per l’Amministrazione appaltante oltre che per tutti i potenziali concorrenti, potendo ora considerare elementi emersi nel confronto procedimentale non prima noti;

Visto l’art.21 quinquies della legge n.241/1990 che prevede: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al*

momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato....”;

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla revoca ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della Legge 241/1990, dato che da una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario si rende opportuno tener conto ai fini della partecipazione alla gara anche della prestazione di servizi analoghi alla digitalizzazione di archivi cartacei intesi come “servizi di digitalizzazione di archivi cartacei costituiti da elaborati tecnico-progettuali e provvedimenti amministrativi di titolarità delle Pubbliche Amministrazioni”

Evidenziato che il consolidato indirizzo giurisprudenziale conferma come, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conservi il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (tra le tante, TAR Genova, n. 693/2020; Cons Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323 e la giurisprudenza ivi citata);

Preso atto quindi che l'esercizio del potere di autotutela riveste natura ampiamente discrezionale e non richiede una specifica comparazione rispetto alle aspettative dei concorrenti;

Accertato che la revoca della procedura di gara, al momento sospesa nella sua fase iniziale, non incide su rapporti negoziali e non dà quindi luogo ad indennizzo;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa e ai sensi dell'art. 21-*quinquies* Legge 241/90:

di revocare la propria determinazione n. 455 del 21.10.2021 con la quale sono stati approvati gli atti tecnici (fra cui il capitolato speciale di gara) per l'avvio della procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie;

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Associato Gare (SAG) dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per gli adempimenti di competenza;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento NON comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data della sua sottoscrizione.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O

SIMONETTA BERNARDI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Movimento	CIG	CUP	Importo
Diminuzione	2021	01 06	2021/97245		c39j21042190004	249.775,00
Capitolo/Articolo	21680/753 DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA - MANOVRA AMMINISTRAZIONE COVID 19					
Soggetto						